

Genova, 11 giugno 2013

Antonio ARGENIO
Pietro BESSI
Federico CALISSANO
Vincenzo CAMPO ANTICO
Giovanni CIURLO
Stefano FILIPPINI
Filippo INGRAFFIA
Stanislao LUCHESCHI
Emilio MARTINOTTI
Eleonora RIZZO
Andrea VILLA

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 5 / 2013

Chiara Albusceri
Gabriella Allodi
Giovanni Angaroni
Simone Bacchieri
Simona Bacco
Guglielmo Brodasca
Paola Caccamo
Cinzia Calapai
Pietro Cappa
Stefania Caretto
Andrea Chiodi
Paolo Cricchio
Alice Finamore
Andrea Frassinetti
Giovanna Galardi
Valentina Ganzarolli
Michele Girardi
Laura Giuliano
Monica Guidotti
Francesco Isotta
Carla Lomonaco
Camilla Lonoce
Paolo Mandarino
Daniela Martino
Cristiano Merli
Barbara Migliau
Angela Muscau
Tony Prata
Roberta Roveta
Alessandro Sapia
Silvia Traverso
Maria Grazia Vantaggiato

Consulenti Esterni:
Massimo Calissano
Enzo Lombardo

Via Santa Radegonda, 11
20121 Milano
T +39 02 7211751
F +39 02 72117575
studio.milano@stlex.it
Piazza della Vittoria, 10/13
16121 Genova
T +39 010 553241
F +39 010 5532460
studio.genova@stlex.it
Corso Matteotti, 12
10121 Torino
T +39 011 5119101
F +39 011 5920226
studio.torino@stlex.it
CF/P.IVA 03022160109
www.stlex.it

Oggetto: Proroga dei versamenti per i contribuenti soggetti agli studi di settore

E' alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Economia e delle Finanze il decreto che dispone la proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni UNICO 2013 e IRAP 2013, a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore.

Il DPCM, il cui contenuto riprende quanto disposto con riferimento agli anni precedenti, interessa i contribuenti tenuti ai versamenti in scadenza il 17 giugno 2013 (il 16 giugno cade di domenica), che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).

I versamenti possono quindi essere effettuati entro l'8 luglio 2013, senza alcuna maggiorazione, o dal 9 luglio al 20 agosto 2013, con la maggiorazione dello 0,4%.

Il differimento riguarda inoltre i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, da un soggetto che eserciti un'attività per la quale sia stato approvato uno studio di settore; sono quindi interessati anche i soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari, i coniugi che gestiscono aziende coniugali, i componenti di associazioni di artisti o professionisti (ad esempio, i professionisti dello studio associato), nonché i soci di società di capitali "trasparenti".

Come gli altri anni, dovrebbero rientrare nella proroga anche i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore (diverse dall'ammontare di ricavi o compensi superiori al suddetto limite di 5.164.569 euro) o cause di inapplicabilità degli studi stessi; ciò stante l'analogo contenuto dell'attuale DPCM rispetto al DPCM 14 giugno 2007, con riferimento al quale la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2007 n. 41 ha espressamente ammesso tale possibilità.

Rimangono, invece, fermi i termini ordinari per i contribuenti "estranei" agli studi di settore; tra questi ultimi, si segnalano le persone fisiche che

non esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni "trasparenti", i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime dei "contribuenti minimi", gli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario, i contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri di cui all'art. 3 commi 181-187 della L. 28 dicembre 1995 n. 549.

I nuovi termini non riguardano neppure i soggetti IRES, anche se assoggettati agli studi di settore, che abbiano termini ordinari di versamento successivi al 17 giugno 2013 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto o della data di chiusura del periodo di imposta.

In caso di opzione per il consolidato fiscale, come gli anni scorsi, in assenza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che, per il versamento dell'IRES del consolidato, le proroghe non siano applicabili se la società controllante non è soggetta agli studi di settore, e lo siano invece qualora la controllante è soggetta agli studi, anche se non lo è qualche società controllata.

Sotto il profilo oggettivo, lo slittamento opera con riguardo a tutti i versamenti che risultano dalla dichiarazione unificata annuale UNICO 2013, ordinariamente in scadenza il 17 giugno; vi rientrano, pertanto, anche il versamento delle imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca e 10% sui premi di produttività dei dipendenti), delle imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE), dei contributi previdenziali INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'INPS, nonché dei contributi INPS dovuti dai soci di srl "non trasparenti", artigiane o commerciali (cfr. risoluzione n. 173 del 16 luglio 2007), del diritto annuale per l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese, del saldo IVA (se non effettuato entro il 18 marzo 2013) e dell'IVA per l'adeguamento agli studi di settore.

Non risulta, invece, prorogata la scadenza del 17 giugno relativa al versamento dell'IMU, posto che la relativa disciplina non dispone alcun rinvio ai termini delle imposte sui redditi.

Da ultimo, si ricorda che per quanto riguarda la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, poiché il termine di versamento della prima rata coincide con quello del saldo o dell'acconto, esso deve intendersi differito all'8 luglio o al 20 agosto 2013 con maggiorazione dello 0,4%. Per i termini di versamento delle rate successive, rimane invece invariata la scadenza del giorno 16 di ciascun mese, per i soggetti titolari di partita IVA, e della fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Legale Tributario